

LA PROTEZIONE DELLA FAUNA IN ITALIA

Italia Venatoria, n. 5, 1953: 5

È ovvio che in nessun momento come durante il periodo della riproduzione le specie animali necessitano di essere protette. Nella maggioranza dei paesi civili la caccia, salvo eccezioni particolari, è sospesa durante tale periodo, coincidente nella zona temperata del nostro emisfero colla primavera. Anche nella nostra legislazione il principio è accolto e codificato dall'esperienza, ma alcune deroghe e specialmente il lungo protrarsi delle cacce invernali ed il ripasso degli uccelli, hanno permesso per lunga tradizione il prolungarsi della caccia in piena primavera. Una di queste, purtroppo tipicamente italiana, è la caccia a mare alle quaglie al loro arrivo in primavera, che si protrae fino a tutto maggio. Si noti che questo esercizio venatorio è esteso in alcune regioni anche alla tortora e deve considerarsi uno dei più irrazionali in quanto colpisce gli uccelli nella immediatezza della riproduzione e quando hanno già riprodotto prima di lasciare i lidi africani per approdare in Italia, paesi in cui si suppone nidifichino di nuovo.

La legge italiana accogliendo il principio che le cacce primaverili sono irrazionali da un punto di vista generale stabilisce (art. 12) che l'esercizio venatorio è consentito dalla 1^a domenica di settembre al 1° gennaio; tuttavia essa prevede molte eccezioni. Cosicché è data la facoltà al Ministero dell'Agricoltura di consentire, eccetto che nelle Alpi, la caccia al colombaccio, colombella, storno, merlo, tordo, tordo sassello, cesena, allodole, fringillidi, falchi, corvi, cornacchie..., palmipedi e trampolieri, fino al 31 marzo. Il Ministro può inoltre, udito il Comitato Centrale della Caccia, consentire alcune forme di caccia e di uccellazione, anche anteriormente alla prima domenica di settembre ed anche dopo il 31 marzo, solo per specie di selvaggina non protette, vale a dire per le specie migratrici. In questo modo ciò che è stato cacciato dalla porta rientra dalla finestra e sono le specie migratrici a farne le spese mentre quelle stazionarie godrebbero di un certo grado di protezione.

Non possiamo dolerci per questa protezione sia pure parziale accordata alle forme stazionarie, tuttavia abbiamo già in altra occasione dissentito da questa arbitraria distinzione fra selvaggina stanziale protetta e selvaggina migratoria non protetta, a spese della quale viene esercitato uno sfruttamento intensivo che non appare giustificabile. Le esperienze e gli studi che si sono compiuti sulla migrazione ci hanno dimostrato come gli

uccelli percorrono la stessa via negli anni successivi e spesso nelle due fasi del passo e come ritornino invariabilmente laddove nacquero o nelle immediate vicinanze. Questi fatti, che sono fra i pochi che si ripetono con scarse eccezioni nel fenomeno generale della migrazione e che hanno quasi valore di leggi, risultano presentare una importanza pratica notevolissima. Ne deriva infatti che anche gli uccelli hanno una patria, si muovono lungo una via determinata e per loro vitale e ritornano fedelmente al proprio nido. Sopprimere gli esemplari nel viaggio di ritorno verso il loro paese per la riproduzione, significa rendere le sue primavere deserte di uccelli, significa turbare l'equilibrio naturale nel suo momento più critico. Né bisogna dimenticare che molti uccelli migratori nidificano proprio entro i nostri confini. D'altra parte, attingere senza ritegno né misura sulle masse migranti che transitano nel nostro paese vuol dire attingere alla stessa ed alla sola fonte che ci alimenta, la quale ha una portata necessariamente limitata, anche quando i prelievi sembrano non incidere sensibilmente. È infatti il medesimo contingente che passa questa primavera e che dovrà ripassare in autunno di quest'anno e del prossimo e così via e non è che in minima parte rinnovato per altre vie. Gli uccelli migratori che trasvolano sul nostro paese di generazione in generazione non sono di nessuno, ma sono nostri quasi come gli uccelli stanziali. Il fatto che essi volano anche su altri paesi non deve sembrarci una ragione sufficiente per disporre illimitatamente e senza considerazione. Al contrario le loro schiere, appunto perché non sono inesauribili, vanno controllate e tutelate, come ogni altra ricchezza e bellezza naturale d'Italia.

Tutto ciò ci induce a considerare l'importanza essenziale che dovrebbero avere nei riguardi della protezione le convenzioni internazionali le quali tendono a regolare la protezione e la caccia degli uccelli migratori.

A questo punto siamo indotti ad affrontare un altro problema che si riflette sulla protezione dei migratori: quello dell'ordinamento regionale. Come è noto la Costituzione italiana permette alle regioni di emanare norme legislative in materia di caccia, nei limiti di principi fondamentali delle leggi dello Stato, sempreché tuttavia le norme stesse non siano in contrasto coll'interesse nazionale e con quello di altre regioni. La caccia o se si vuole la protezione dei migratori, patrimonio comune, non possono essere lasciate all'arbitrio delle singole regioni. Al contrario esse devono essere regolate da norme addirittura internazionali perché, nel caso particolare degli uccelli migranti, esse potrebbero contrastare coll'interesse di altre regioni, con quello nazionale, ed infine colle tendenze della maggior parte dei paesi esteri. Le regioni potranno sempre mettere in opera norme

restrittive, ma non consentire sistemi di caccia che siano in netto contrasto con quelli di altre regioni e paesi che ne verrebbero ad essere danneggiati.

Augusto Toschi